



•ALERT•

21 LUGLIO 2020

Lavoratori sportivi e cassa integrazione: nuove indicazioni INPS

Con circolare n. 86 del 15 luglio 2020, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi.

Come noto, l'art. 98, comma 7 del D.L. 34/2020, convertito con Legge 77/2020, ha previsto che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga per un **periodo massimo di 9 settimane**.

Qui di seguito i principali chiarimenti.

REQUISITI REDDITUALI

La retribuzione annua lorda "*non superiore a 50.000 euro*", che condiziona l'accesso alla prestazione, è da intendersi come **retribuzione imponibile ai fini previdenziali** (e, come tale, al lordo delle ritenute previdenziali) e deve essere calcolata con riferimento all'ultimo anno solare trascorso, ossia all'anno 2019 (1° gennaio 2019-31 dicembre 2019). Inoltre, è stato chiarito che ai fini della determinazione dei 50.000 euro annui concorrono le retribuzioni complessivamente percepite nell'anno 2019 da tutti i datori di lavoro con i quali lo sportivo professionista ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.



SOGGETTI BENEFICIARI

L'Istituto richiama la previsione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo il quale la qualifica di sportivo professionista può essere prevista, nell'ordinamento delle singole federazioni sportive nazionali del CONI, con riferimento **agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici**, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità. Tali soggetti sono infatti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti. Ricordiamo che, ad oggi, la qualifica di professionista è contemplata nell'ordinamento delle federazioni relative ai seguenti sport: **calcio, ciclismo, golf e pallacanestro**.

PERIODO

L'INPS ha precisato che il trattamento in deroga può riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020.

CONTATTI

LCA SPORT

Ranieri Romani

ranieri.romani@lcalex.it

Gabriele Calabrò

gabriele.calabro@lcalex.it